NORME PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Art. 26

Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro. Azione disciplinare

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare. Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato. La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Estremi	Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Titolo	IV — Sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-ordinamento-della-professione-di-consulente-del-lavoro/art-26-responsabilita-disciplinare-dei-consulenti-del-lavoro-azione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it